



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1714

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. ANTONIO MAIATICO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 571 dell'8 aprile 2014 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Antonio Maiatico, nato a Roseto Valfortore (FG), il 20 luglio 1969;

VISTA la nota del 17 novembre 2020 (prot. n. 56936/20) con la quale veniva trasmesso all'Organismo il certificato di residenza del Sig. Antonio Maiatico;

VISTA la successiva nota del 2 febbraio 2021 (prot. n. 7234/21) con cui con cui l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari trasmetteva ulteriori informazioni in merito alla posizione del consulente;

VISTA la nota del 18 febbraio 2021 (prot. n. 11206/21), notificata all'interessato in data 1° giugno 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Antonio Maiatico ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 153, comma 2, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver omesso di comunicare nel termine normativamente previsto il cambio della residenza;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Antonio Maiatico non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza dell'8 luglio 2021 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Antonio Maiatico e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Antonio Maiatico la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *c)*, n. 1 del Regolamento Intermediari l'Organismo dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 153, comma 2, del Regolamento Intermediari;
- nella fattispecie, la violazione - consistita nell'omessa comunicazione della variazione dell'indirizzo di residenza da parte del consulente - si è protratta per un arco temporale sensibilmente superiore al termine di legge, sino all'autonomo accertamento compiuto dagli uffici e ha di fatto comportato difficoltà nelle interlocuzioni con l'Organismo e conseguenti ritardi nella trasmissione di atti ad esso diretti;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la condotta risulta imputabile al Sig. Antonio Maiatico quantomeno a titolo di colpa;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b)*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Antonio Maiatico, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Antonio Maiatico, nato a Roseto Valfortore (FG) il 20 luglio 1969, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 22 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti